

STATUTO SOCIALE CA AUTO BANK S.p.A.



Articolo 1 – Denominazione

La società è denominata “CA Auto Bank S.p.A.”, in forma estesa “Crédit Agricole Auto Bank S.p.A.”, con o senza interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Banca e gruppo bancario

La società è una banca ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b) del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

La società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CA Consumer Finance S.A..

La società è capogruppo, ai sensi dell’articolo 61 del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, del gruppo bancario “CA Auto Bank”, iscritto nell’albo di cui all’articolo 64 del medesimo decreto legislativo, ed emana, nell’esercizio della propria attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società che lo compongono, anche per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell’interesse della stabilità del Gruppo stesso.

Articolo 3 - Sede legale e direzione generale

La società ha sede legale e direzione generale nel Comune di Torino.

Essa può istituire e chiudere unità locali, sedi secondarie, succursali e uffici di rappresentanza in Italia e all’estero, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Articolo 4 – Oggetto

La società ha per oggetto l’attività di esercizio del credito nelle sue varie forme e la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico, in coerenza con le esigenze di equilibrio tecnico e di sana e prudente gestione, operando in prevalenza a sostegno dello sviluppo del mercato dei mezzi di trasporto e di quello dei servizi di mobilità sostenibile.

A tal fine essa può compiere, direttamente e indirettamente, con l’osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, tutte le attività e servizi bancari e finanziari consentiti, ivi inclusi l’assunzione e la gestione di partecipazioni, la concessione di finanziamenti, tra i quali la locazione finanziaria

(leasing), sotto qualsiasi forma, l'acquisto e la cessione di crediti, operando sia in "pro-soluto" sia in "pro-solvendo", il credito al consumo, la vendita rateale e altre analoghe facilitazioni finanziarie.

La società può inoltre svolgere per il conseguimento e nell'ambito delle finalità richiamate ogni altra attività strumentale e connessa allo sviluppo della propria attività, tra cui l'intermediazione assicurativa e l'assunzione, con o senza garanzie reali o personali, di mutui e finanziamenti in genere.

Articolo 5 – Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

Articolo 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 700.000.000 (settecento milioni) diviso in n. 700.000.000 (settecento milioni) di azioni ordinarie nominative da nominali euro 1 (uno) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

Articolo 7 - Azioni e trasferimento delle stesse

Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge.

È esclusa l'emissione dei titoli azionari. Il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

Articolo 8 – Assemblea

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera con voto palese sulle materie ad essa attribuite dalla vigente disciplina o dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria dei soci:

- 1) approva il bilancio;

2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci, il presidente del collegio sindacale e il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;

4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;

6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

7) approva:

- le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, e del restante personale;

- gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;

- i criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione nel rispetto di quanto previsto dalla vigente disciplina;

8) approva altresì:

- la fissazione di limiti al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale in misura superiore a 1:1, nel rispetto della vigente disciplina;

- l'elevazione del compenso del presidente del consiglio di amministrazione oltre i limiti previsti dalla normativa derogabile tempo per tempo vigente.

Nel caso di cui al precedente numero 8), in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 10, l'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 del capitale rappresentato in assemblea ovvero, qualunque sia la percentuale di capitale intervenuta in assemblea purché almeno pari al minimo di legge, con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale rappresentato in assemblea.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 9 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata anche fuori dal comune della sede sociale, purché nell'ambito dell'Unione Europea, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicato, all'indirizzo di posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento.

La presenza alle riunioni dell'assemblea può avvenire anche o esclusivamente (nell'ipotesi di cui al comma precedente) mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Devono inoltre essere rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti.

Nel predetto avviso di convocazione può essere prevista la seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

Articolo 10 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte rappresentata del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta.

In prima convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata più della metà del capitale sociale, e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Sono fatte salve le particolari superiori maggioranze nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 8 del presente statuto.

Articolo 11 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in mancanza del predetto l'assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa.

Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta in conformità a quanto precede se il soggetto ivi indicato è presente nel luogo di convocazione; in caso contrario la presidenza è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

Articolo 12 - Organo amministrativo

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri.

Gli amministratori possono anche non essere azionisti.

Gli stessi non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

I membri del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti e soddisfare i criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico, in conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti, nonché alle previsioni di eventuali regolamenti interni.

Almeno un quarto dei componenti del consiglio di amministrazione nominati, ovvero la diversa misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti, deve essere costituito da consiglieri indipendenti, muniti dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti e applicabili.

La composizione del consiglio di amministrazione deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini tra l'altro di competenze, esperienze, età, genere, proiezione internazionale. Il numero dei componenti del genere meno rappresentato deve essere pari almeno al 33% dei componenti del consiglio di amministrazione, fatte salve eventuali proporzioni di misura superiore previste dalla vigente normativa.

Il consiglio di amministrazione valuta l'idoneità degli amministratori ai requisiti di cui sopra, nonché l'adeguatezza della propria composizione collettiva, nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti.

Articolo 13 - Poteri dell'organo amministrativo

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge all'assemblea degli azionisti.

Il consiglio di amministrazione in via esclusiva e non delegabile esercita la funzione di supervisione strategica della società. Esso inoltre esercita la funzione di gestione, o direttamente o avvalendosi del comitato esecutivo (ove istituito), dell'amministratore delegato e dei direttori generali eventualmente nominati ai sensi delle successive disposizioni del presente statuto.

L'organo amministrativo è inoltre competente, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge,
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie,
- l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al presidente, abbiano la rappresentanza della società,
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio,
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Sono altresì riservate alla competenza del consiglio di amministrazione, oltre alle decisioni ed attribuzioni non delegabili, le deliberazioni concernenti:

a) la definizione e approvazione del modello di business e degli indirizzi strategici, nonché il loro riesame periodico, in relazione all'evoluzione dell'attività aziendale e del contesto esterno;

b) la definizione e approvazione degli obiettivi di rischio, della soglia di tolleranza (ove identificata), e delle politiche di governo dei rischi;

c) la definizione e approvazione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni;

d) la definizione e approvazione dei criteri per individuare le operazioni di maggior rilievo da sottoporre al vaglio preventivo della funzione di controllo dei rischi;

e) la nomina e la revoca dei responsabili della funzione di revisione interna, della funzione di conformità, della funzione anticiclaggio, della funzione di controllo dei rischi e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

- f) l'approvazione delle politiche di gestione del rischio nonché la funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- g) l'approvazione del regolamento delle funzioni aziendali di controllo;
- h) l'approvazione del processo che disciplina l'introduzione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività e l'inserimento in nuovi mercati;
- i) l'approvazione della politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- j) l'approvazione del codice etico riportante i principi di condotta cui deve essere improntata l'attività aziendale;
- k) l'approvazione dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni;
- l) l'approvazione del programma delle prove di stress;
- m) l'approvazione del regolamento dell'azienda e le sue modifiche;
- n) l'approvazione del proprio regolamento, che disciplini gli elementi fondamentali che caratterizzano il ruolo, la composizione e il funzionamento del consiglio d'amministrazione in applicazione e coerenza alla vigente legislazione e normativa regolamentare in materia, nazionale e comunitaria, nonché le sue modifiche;
- o) l'istituzione di eventuali comitati endoconsiliari;
- p) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che determinano variazioni del gruppo bancario;
- q) l'approvazione della policy per la diversità e l'inclusività.

Il consiglio di amministrazione può, nei limiti di legge, delegare a un comitato esecutivo o a uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni tra quelle delegabili ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari, di vigilanza pro tempore vigenti nonché del presente statuto.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Articolo 14 – Cariche

Il consiglio di amministrazione, allorquando non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il presidente; nomina inoltre un amministratore delegato e può altresì attribuire altre particolari cariche.

Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 15 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il presidente del consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'amministratore delegato, e e, se nominati, agli altri amministratori esecutivi; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati endoconsiliari. A tal fine il presidente svolge un ruolo non esecutivo.

Il presidente del consiglio di amministrazione svolge compiti di impulso e coordinamento dell'attività del consiglio di amministrazione, del quale convoca le riunioni, stabilisce l'ordine del giorno e coordina i lavori. Vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della società. Egli provvede inoltre affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Al fine di assicurare un efficace raccordo informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione, il presidente del consiglio di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del comitato esecutivo, ove istituito, ma non può esserne in ogni caso membro.

Articolo 16 - Firma e rappresentanza della società

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti e inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonché per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo, se istituito.

Articolo 17 - Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia, mediante comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi a cura del presidente o dell'amministratore delegato cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di un giorno.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento.

La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione può avvenire anche o esclusivamente (nell'ipotesi di cui al comma precedente) mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Devono inoltre essere rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli amministratori.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o dall'amministratore delegato, se presenti nel luogo di convocazione; in caso contrario, nonché quando le stesse si tengano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi quindi gli astenuti.

Articolo 18 – Comitati endoconsiliari

Il consiglio di amministrazione istituisce dei comitati endoconsiliari con funzioni consultive e propositive, al fine di ottenere il necessario supporto.

I seguenti comitati devono sempre essere costituiti, in occasione di ogni rinnovo consiliare:

- un comitato nomine, specializzato in tema di nomine;
- un comitato rischi e audit, specializzato in tema di gestione dei rischi, sistema informativo contabile e sistema dei controlli interni;

- un comitato remunerazione, specializzato in tema di politiche di remunerazione da sottoporre all'approvazione dei competenti organi.

I comitati istituiti sono composti da tre membri scelti fra i consiglieri non esecutivi e in maggioranza indipendenti. I comitati devono distinguersi tra loro per almeno un componente.

I lavori di ciascun comitato sono coordinati da un presidente scelto tra i componenti indipendenti. Il presidente del comitato rischi e audit non può coincidere con il presidente del consiglio di amministrazione o con il presidente di altri comitati.

Le competenze e i regolamenti di funzionamento dei comitati istituiti, nonché le loro modifiche, sono determinati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 19 - Comitato esecutivo

Può essere istituito, con delibera del consiglio di amministrazione, un comitato esecutivo composto da tre o da cinque membri, di cui faccia parte di diritto l'amministratore delegato.

Alle riunioni del comitato esecutivo si applicano le disposizioni previste per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 20 - Compensi e rimborsi spese

I compensi - anche sotto forma di partecipazione agli utili - spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea; può inoltre essere deliberata una indennità di fine mandato.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

Articolo 21 - Direttori generali

L'organo amministrativo può nominare uno o più direttori generali.

E' ammesso il cumulo di cariche tra amministratore delegato e direttore generale.

Articolo 22 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale esercita la funzione di controllo della società.

Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Gli stessi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge.

I membri del collegio sindacale devono possedere i requisiti e soddisfare i criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico, in conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti, nonché alle previsioni di eventuali regolamenti interni.

La composizione del collegio sindacale deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini tra l'altro di competenze, esperienze, età, genere, proiezione internazionale. Il numero dei componenti del genere meno rappresentato deve essere pari almeno al 33% dei componenti del collegio sindacale, fatte salve eventuali proporzioni di misura superiore previste dalla vigente normativa.

Il collegio sindacale valuta l'idoneità dei sindaci ai requisiti di cui sopra, nonché l'adeguatezza della propria composizione collettiva, nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche o esclusivamente con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Devono inoltre essere rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei sindaci.

Articolo 23 – Autovalutazione degli organi sociali

Il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale verificano almeno annualmente, o con la diversa periodicità descritta dalle disposizioni legislative, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti, la propria adeguatezza, in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla società.

Articolo 24 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

Articolo 25 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 26 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, si ripartiscono tra gli azionisti in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

Articolo 27 – Recesso

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 28 - Domicilio degli azionisti

Per domicilio di ogni azionista nei rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci.

Articolo 29 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme di legge di tempo in tempo vigenti.



CA AUTO BANK

Corso Orbassano, 367, 10137, Torino
www.ca-autobank.com